

STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 2 ottobre 2026

Oggetto: Rottamazione quinquies – Enti locali

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha introdotto la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la cosiddetta Rottamazione-quinquies.

Nella sua versione originaria la misura riguardava soltanto una parte dei debiti erariali e previdenziali. Nel corso del 2026 è stata estesa, con regole in parte diverse, anche ai debiti verso Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Si tratta di una novità rilevante per famiglie e imprese: una parte consistente delle cartelle notificate negli ultimi vent'anni riguarda proprio tributi e canoni locali, come IMU, TARI e bollo auto, oltre alle sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Il 25 settembre 2026 AdER ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026. Da questo momento i contribuenti possono verificare se il proprio Comune o la propria Regione rientra tra gli aderenti e prepararsi alla presentazione della domanda, che si potrà inviare dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

* * * * *

La presente informativa sulle recenti novità, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Cordiali saluti.

dott. Francesco Careri



Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della Rottamazione-quinquies nasce con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che all'articolo 1, commi da 82 a 101, regola la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) dal 2000 al 2023. Nella stessa legge il legislatore ha dato agli **enti territoriali** la possibilità di introdurre, con propri regolamenti, definizioni agevolate autonome per le entrate che gestiscono direttamente o tramite concessionari privati.

Il passaggio decisivo per le entrate locali riscosse da AdER è arrivato con l'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 (il cosiddetto decreto fiscale), convertito dalla Legge n. 88/2026.

La norma estende la disciplina generale della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati all'agente della riscossione dalle **Regioni** e dagli **Enti locali**. Non si tratta quindi di un istituto del tutto autonomo: il legislatore rinvia alle regole generali e introduce deroghe specifiche sui termini, sugli effetti della domanda e sul trattamento delle sanzioni amministrative.

La prima versione della norma prevedeva un calendario molto compresso: domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 e pagamento entro il 31 gennaio 2027.

Con la Legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del D.L. n. 63/2026, il legislatore ha spostato in avanti tutte le scadenze, sia quella per l'adesione degli enti sia quelle per i contribuenti. Il rinvio ha dato ai Comuni, molti dei quali erano impegnati nel rinnovo dei consigli, il tempo di deliberare, e ai contribuenti un periodo più ampio per valutare la propria posizione.



Quali debiti possono essere definiti

La norma parla di debiti "tributari e non tributari" risultanti dai carichi affidati all'**Agenzia delle entrate-Riscossione** dagli enti territoriali. La formula è ampia e comprende, prima di tutto, i tributi locali in senso stretto.

Per i **Comuni** si pensi:

- ✓ all'IMU;
- ✓ alla tassa sui rifiuti nelle sue diverse forme (TARSU, TIA, TARES e TARI), alla TASI;
- ✓ all'imposta di soggiorno e all'imposta comunale sulla pubblicità.

Per le **Regioni**, il caso più frequente è:

- ✓ la tassa automobilistica, il cosiddetto bollo auto.

Possono rientrare anche:

- ✓ l'IRAP e le addizionali regionali, quando il carico è stato affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla Regione in qualità di ente creditore.

Accanto ai tributi, la misura riguarda le entrate di **natura non tributaria**. Sono tali, per esempio:

- ✓ i canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- ✓ i corrispettivi per servizi a domanda individuale come la mensa o il trasporto scolastico;
- ✓ le rette e gli altri importi dovuti a vario titolo all'ente, purché riscossi coattivamente tramite AdER.

Rientrano anche le **sanzioni amministrative**, in particolare:

- ✓ le multe per violazioni del Codice della strada.

La legge prevede un'unica esclusione espressa: i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, che per la loro natura risarcitoria restano sempre fuori dalla definizione agevolata.

Va ribadito che l'elencazione ha valore esemplificativo. La natura del debito è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per stabilire se un carico sia effettivamente definibile bisogna controllare, cartella per cartella, chi è l'ente creditore, se l'ente ha aderito, quando il carico è stato affidato ad AdER e se nell'elenco degli enti aderenti compaiono note o limitazioni che lo riguardano.

LA VERIFICA SI FA CARICO PER CARICO

Due cartelle TARI dello stesso contribuente possono avere destini diversi: una affidata ad AdER nel 2019 da un Comune aderente può essere definita, un'altra affidata nel 2024, oppure gestita da un concessionario privato, resta esclusa.

* * * * *

L'adesione dell'ente: il primo controllo da fare

L'elemento che più distingue la rottamazione delle entrate locali da quella erariale è il ruolo dell'ente creditore. Per i debiti verso lo Stato la definizione opera per legge. Per i debiti verso Regioni ed enti locali, invece, serve una scelta esplicita dell'ente, che deve aver adottato un apposito provvedimento nelle forme previste dal proprio ordinamento, averlo pubblicato sul sito istituzionale e averlo trasmesso ad AdER entro il 31 luglio 2026.

La ragione è evidente. La definizione comporta la rinuncia a sanzioni, interessi e aggio, cioè a entrate che incidono sui bilanci degli enti territoriali. Il legislatore ha quindi lasciato a ciascun ente la valutazione sull'opportunità della misura, sulla base delle proprie esigenze finanziarie e delle politiche di riscossione. Il risultato è un quadro non uniforme: molte grandi città, fra cui Roma, Napoli, Palermo, Bari e Genova, hanno aderito, mentre altri capoluoghi hanno preferito non farlo o prevedere proprie misure.

L'elenco pubblicato da AdER il 25 settembre 2026 è quindi il primo documento da consultare. Oltre alla denominazione degli enti aderenti, riporta gli eventuali soggetti terzi che hanno affidato carichi per loro conto, come consorzi o società partecipate, e nelle note alcune informazioni di dettaglio sui carichi inclusi. È una verifica particolarmente importante per chi ha cartelle di più enti, per esempio perché ha cambiato residenza,

possiede immobili in Comuni diversi o ha ricevuto multe in varie città: in questi casi è frequente che alcune posizioni siano definibili e altre no.

PRIMO CONTROLLO IN QUATTRO PASSAGGI

Individuare l'ente creditore → verificarne l'adesione nell'elenco AdER → individuare il carico e la data di affidamento → controllare che non ricorrano esclusioni.

* * * * *

Il beneficio economico: cosa si paga e cosa no

Il vantaggio della definizione agevolata consiste nell'eliminazione di tutte le componenti accessorie del debito. Il contribuente che aderisce paga soltanto il capitale, cioè l'importo del tributo o dell'entrata originariamente dovuta, e le spese di notifica della cartella e delle eventuali procedure esecutive. Non sono più dovuti le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora maturati dopo la notifica e l'aggio, cioè la remunerazione dell'agente della riscossione.

Per le cartelle più vecchie il risparmio può essere molto significativo. Nel corso degli anni sanzioni e interessi possono arrivare a pesare quanto, o più, del tributo originario. È comunque improprio parlare di "**cancellazione**" del debito: la definizione agevolata non azzerla la pretesa, ma consente di estinguerla pagando la sola parte capitale secondo le regole e i tempi fissati dalla legge.

Per le sanzioni amministrative, e in particolare per le **multe stradali**, il meccanismo è diverso. In questi casi la sanzione è il debito principale e non un accessorio del tributo, quindi resta dovuta per intero. La definizione opera solo sugli interessi, comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali per ritardato pagamento previste dalla legge sulle sanzioni amministrative, e sulle somme maturate a titolo di aggio. Il risparmio è quindi più contenuto, ma non trascurabile, soprattutto per i verbali più risalenti, sui quali le maggiorazioni possono aver aumentato in modo sensibile l'importo originario.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

Cartella **TARI**: tributo € 1.000, sanzioni € 300, interessi € 250, aggio € 80, spese di notifica € 6. Totale attuale € 1.636. > > Con la rottamazione si pagano € 1.006. > > Multa stradale: sanzione € 200, maggiorazioni € 120, aggio € 20, spese di notifica € 6. Totale attuale € 346. > > Con la rottamazione si pagano € 206. > > Importi puramente indicativi.

La valutazione di convenienza, tuttavia, non si esaurisce nel confronto tra importo attuale e importo definito. Occorre considerare anche le dilazioni già in corso, l'eventuale prescrizione di alcuni carichi, che potrebbe renderne inutile la definizione, e la sostenibilità del piano di pagamento rispetto alla propria situazione finanziaria.

* * * * *

La domanda di adesione: tempi e modalità

L'**Agenzia delle entrate-Riscossione** pubblicherà le modalità di presentazione della domanda sul proprio sito entro il **15 ottobre 2026**. Entro la stessa data metterà a disposizione, nell'area riservata di ciascun contribuente, l'elenco dei carichi potenzialmente definibili. È il punto di partenza operativo: da qui è possibile ricostruire la propria posizione, individuare le cartelle affidate dagli enti aderenti e verificare gli importi.

La dichiarazione di adesione si può presentare dal **16 ottobre al 15 dicembre 2026**, esclusivamente in via **telematica**.

Nella domanda il contribuente indica i carichi che intende definire e sceglie tra il pagamento in unica soluzione e il piano rateale, specificando il numero di rate. Non è obbligatorio inserire tutti i carichi definibili: si possono selezionare solo quelli per cui la definizione è davvero conveniente, lasciando fuori, per esempio, quelli per i quali si intende far valere la prescrizione o proporre un'impugnazione.

Il 15 dicembre 2026 è un **termine perentorio**. Chi ha una posizione articolata, con cartelle di più enti o carichi risalenti di cui ha perso la documentazione, dovrebbe avviare la ricognizione con largo anticipo, così da arrivare alla scadenza con un quadro completo e una scelta ponderata.

NON ASPETTARE L'ULTIMO GIORNO

La domanda dovrebbe essere il risultato di una verifica già conclusa, non il primo passo della verifica. Una ricognizione anticipata consente di evitare errori nella selezione dei carichi e di scegliere il piano di pagamento con consapevolezza.

* * * * *

Il pagamento: unica soluzione o piano rateale

Entro il **28 febbraio 2027** AdER invierà a ciascun contribuente che ha presentato domanda una comunicazione con l'ammontare complessivo dovuto, il dettaglio dei carichi definiti e i moduli di pagamento.

Il contribuente può versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il **31 marzo 2027**, oppure ripartirlo in un massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo, per una durata complessiva di circa **nove anni**.

La rata minima è di 100 euro. Per accedere al numero massimo di rate, quindi, il debito definito deve essere di almeno 5.400 euro, mentre per importi inferiori il numero di rate si riduce di conseguenza. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

La scelta tra le due modalità va fatta con attenzione. Il pagamento in unica soluzione evita gli interessi ed elimina il rischio di decadenza legato alle scadenze future, ma richiede una disponibilità immediata. Il piano rateale distribuisce l'onere nel tempo, ma impegna il contribuente per molti anni e richiede una disciplina rigorosa nel rispetto delle scadenze. In molti casi la soluzione migliore sta nel mezzo: un numero di rate inferiore al massimo, calibrato sulla capacità di spesa effettiva.

Gli effetti della domanda

La presentazione della dichiarazione di adesione produce, per i carichi che vi sono inclusi, gli effetti previsti dalla disciplina generale della Rottamazione-quinquies. I termini di prescrizione e decadenza sono sospesi. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fermi restando quelli già iscritti, né avviate nuove procedure esecutive. Le procedure di pignoramento già avviate non possono proseguire, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo o che il credito pignorato sia già stato assegnato.

Un effetto particolare riguarda le dilazioni già in corso. La presentazione della domanda comporta la revoca delle rateizzazioni concesse in precedenza sugli stessi carichi. Per gli enti territoriali, gli effetti sulla precedente dilazione si producono al 28 febbraio 2027. Fino a tale data occorre verificare attentamente la posizione e le scadenze del piano in essere, evitando di interrompere i pagamenti senza averne verificato gli effetti. È bene ricordare che gli effetti riguardano solo i carichi inseriti nella domanda. Le cartelle non definite, o non definibili, restano soggette alle ordinarie attività di riscossione.

Mancato pagamento e perdita dei benefici

La definizione agevolata diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente versamento dell'unica soluzione oppure, in caso di pagamento rateale, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano. Per l'unica soluzione e per l'ultima rata è prevista una tolleranza di **cinque giorni**; il pagamento tardivo oltre tale termine determina la perdita dei benefici.

Le conseguenze della decadenza sono pesanti. I versamenti già effettuati non vanno persi, ma sono imputati a titolo di acconto sul debito complessivo, che torna a comprendere sanzioni, interessi e aggio. L'agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero e il contribuente non può più chiedere la rateizzazione ordinaria di quei carichi ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In pratica, una decadenza a metà del piano può lasciare il contribuente in una posizione peggiore di quella di partenza.

UN IMPEGNO PLURIENNALE

Un piano di 54 rate avviato nel 2027 si conclude nel 2035. Prima di sceglierlo va verificato che la rata resti sostenibile anche in presenza di imprevisti, e va organizzato un sistema affidabile di promemoria per le scadenze.

Cosa resta fuori: riscossione diretta e concessionari privati

Uno degli aspetti che genera più equivoci riguarda il soggetto che gestisce la riscossione.

Molti Comuni non si avvalgono di AdER: riscuotono direttamente i propri tributi o li affidano a concessionari privati iscritti all'apposito albo. Il comunicato di AdER del 25 settembre 2026 chiarisce che la Rottamazione-quinquies delle entrate locali riguarda solo i carichi affidati all'agente della riscossione pubblico. Gli **avvisi di accertamento esecutivi** e le **ingiunzioni di pagamento** emessi direttamente dall'ente, o dal concessionario, restano quindi esclusi da questa procedura.

Per queste posizioni la Legge di Bilancio 2026 ha dato agli enti territoriali la facoltà di introdurre, con proprie delibere e regolamenti, definizioni agevolate autonome. Queste misure dipendono interamente dalle scelte del singolo ente, che ne stabilisce ambito, termini, modalità di pagamento e benefici. Chi ha debiti di questo tipo deve quindi consultare il sito istituzionale del proprio Comune o della propria Regione, oppure rivolgersi all'ufficio tributi o al concessionario, per sapere se è stata adottata una definizione e a quali condizioni.

Situazione	Rottamazione-quinquies AdER	Cosa verificare
Carico affidato ad AdER (2000-2023), ente aderente	Sì	Natura del carico e data di affidamento
Carico affidato ad AdER, ente non aderente	No	Eventuale definizione autonoma dell'ente
Riscossione diretta dell'ente	No	Delibere e regolamenti dell'ente
Concessionario privato	No	Delibere e regolamenti dell'ente
Condanna della Corte dei conti	Esclusa	—

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

dott. Francesco Careri



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

